



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze//
Registro Generale: 12198/2008

206/09

nelle persone dei Signori:

GIORGIO GIOVANNINI Presidente
ROBERTO POLITI Consigliere
SILVIA MARTINO Consigliere, relatore



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 14 Gennaio 2009

Visto il ricorso 12198/2008 proposto da:

LOKMAN HOSSAIN ED ALTRI
BARUA PRADIP
IBRAHIM MIAH MOHAMMAD
SINGH SUKHJINDER
SINGH SUKHWINDER
ISLAM TAZUL
KUMAR ASHWANI

rappresentato e difeso da:

ANGIOLINI AVV. VITTORIO
MARTINELLI AVV. ETTORE
BARDI AVV. LEONARDO

con domicilio eletto in ROMA

VIA SANT'ANGELA MERICI, 16/A
presso
TESTA AVV. ALESSANDRO

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12

MINISTERO DELL'INTERNO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente del Consiglio adottato il 3 dicembre 2008, concernente la "programmazione transitoria dei flussi dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2009", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008, limitatamente all'art. 4, commi 3 e 4 (doc. 1), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o applicativo, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la circolare prot. 0005303 del 5 dicembre 2008 emanata dal Ministero dell'Interno;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Udito il relatore Cons. SILVIA MARTINO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che le censure dedotte appaiono fondate, in particolare nella misura in cui evidenziano, da un lato, il contrasto con la fonte primaria della prescrizione che esige che i datori di lavoro stranieri siano in possesso della c.d. carta di soggiorno, laddove invece l'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 si limita a fare riferimento allo straniero "regolarmente soggiornante" e, dall'altro, lo sviamento di potere determinato dal perseguimento di finalità estranee a quelle assegnate al c.d. "decreto flussi" dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva.

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA, li 14 Gennaio 2009

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

Handwritten signatures of the President and the Reporter.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE I^a

Adi. 15 GEN 2009
copia conforme alla presente è stata trasmessa
S.M. - Maria Teresa - Ad. S. 1110
a norma dell'art. 17 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642



IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA
Handwritten signature